



## **ASSEGNI FUNERARI**

Erogazione di L. 3.000.000 (Euro 1.549,37) concesse in caso di morte dell'iscritto/a al coniuge superstite o, in mancanza di questi, ai figli minori ed ai figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro, conviventi e a carico.

Qualora il coniuge superstite, all'atto del decesso dell'iscritto, risulti separato con addebito o consensualmente, l'assegno verrà corrisposto ai figli che si trovino nelle condizioni di cui sopra.

La prestazione è altresì corrisposta, in caso di morte di iscritti celibi, vedovi, separati o divorziati, al familiare o al coniuge separato o divorziato che abbia sostenuto le spese per le esequie, previa presentazione di un documento di spesa, in aggiunta alla documentazione richiesta. L'assegno non potrà essere superiore alle spese realmente sostenute e documentate e comunque sempre nei limiti di L. 3.000.000 (Euro 1.549,37).

I requisiti necessari per ottenere l'assegno funerario sono i seguenti:

- a) anzianità contributiva di almeno due anni, per decessi avvenuti mentre era in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale;
- b) anzianità contributiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;
- c) pensionato ENASARCO.

La prestazione viene concessa su presentazione di domanda sottoscritta dall'interessato o da chi lo rappresenti legalmente, da inviare alla Fondazione ENASARCO - Unità Organizzativa Prestazioni - Liquidazione Pensioni - Via A. Usodimare n. 31 - 00154 ROMA, corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (Artt. 46 e 47 DPR 445/2000) attestante:

- data di morte dell'agente;
- stato di famiglia del defunto, all'epoca della morte;
- la data del matrimonio dell'agente deceduto con il coniuge superstite;
- se esista o non esista sentenza di separazione con addebito, passata in giudicato, o sentenza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale, ovvero, sia o non sia stata emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i nomi di tutti i figli, il loro stato civile, la dichiarazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati e l'eventuale presenza di figli inabili o interdetti;
- se il "de cuius" ha lasciato o meno testamento;
- i nominativi di tutti gli eredi del "de cuius" ed il loro domicilio, qualora non esistano figli.

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta **entro un anno dalla data del decesso**.